



Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 31.7.2002)
SEDE REGIONALE

PRESIDENZA COMMISSIONI ESAMI DI STATO Richiesta di equiparazione normativa ed economica

Gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, conclusi da appena un mese, hanno messo in evidenza una forte complessità **umentata dalla modalità di valutazione della PROVA INVALSI**, la quale ha previsto i criteri per l'attribuzione del voto in decimi, sulla base dell'aggregazione predefinita dei quesiti di italiano e matematica.

La procedura è risultata lunga e complicata in quanto i blocchi A e B previsti sia per italiano che per matematica, da utilizzare per attribuire il punteggio da convertire successivamente in decimi, non corrispondevano ai blocchi degli item organizzati sulla griglia di correzione, ma erano mescolati.

Ciò ha richiesto, per ciascun alunno, oltre alla stampa delle griglie di correzione predisposte dall'INVALSI, anche la predisposizione di ulteriori strumenti per la registrazione e la conta delle risposte corrette secondo l'aggregazione funzionale all'attribuzione dei punteggi, diffusa dall'INVALSI solo alle ore 12,00 dello stesso giorno in cui è stata somministrata la prova.

In altre parole, le commissioni hanno dovuto procedere a tappe forzate per rientrare nei tempi previsti dal calendario di esami per la correzione degli scritti prima dei colloqui orali.

Sarebbe stato più funzionale che l'INVALSI nel predisporre le griglie per la correzione avesse avuto l'accortezza di organizzarli già in blocchi funzionali all'attribuzione del punteggio per agevolare il compito delle commissioni e ridurre i tempi.

*A fronte di un sistema sempre più complesso, quindi, che nulla ha a che vedere con il vecchio esame di licenza media, e che prevede un carico di lavoro se non maggiore equivalente a quello previsto per le Commissioni e le Presidenze degli esami di Stato conclusivi del 2° ciclo, **inspiegabilmente**, continua a permanere **una ingiustificata disparità di trattamento economico** tra i Presidenti ed i Commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e quelli degli esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione, **oltre ad un ingiustificato impedimento per i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado**, di accesso alla Presidenza degli esami di Stato conclusivi del 2° ciclo.*

Al fine di esemplificare e comparare il carico di lavoro delle Commissioni degli esami di Stato di primo e secondo ciclo, si riporta la sottostante tabella:

Prove scritte primo ciclo	Prove scritte 2° ciclo	Adempimenti comuni	Differenze
Italiano	Italiano	colloquio orale	Il presidente agli esami conclusivi di 1° ciclo presiede tutte le sottocommissioni, a prescindere dal numero; agli esami conclusivi di 2° ciclo ne presiede solo n. 2
Matematica	2^ prova scritta (scrutini e ratifica	Il lavoro per i

	differente per tipologia di scuola)		Commissari di esame del 1° ciclo è maggiore o equivalente, visto che le prove scritte da correggere sono in numero superiore
Prova nazionale	3^ prova predisposta dalla scuola		
inglese	-----		
2^ lingua comunitaria	-----		

La complessità dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, però, sembra passare inosservata dal momento che ai Presidenti di Commissione ed ai Commissari si continua a chiedere una **prestazione a costo zero**, diversamente da quanto avviene per le commissioni di esame conclusivi del 2° ciclo.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

L'attribuzione della dirigenza, conseguente all'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, nel superare la distinzione dei capi d'Istituto in *direttori didattici e presidi della scuola secondaria di primo e secondo grado*, afferma, di fatto, l'unicità del ruolo del dirigente scolastico a prescindere dal settore formativo in cui detto ruolo viene esercitato. Detta unicità è ulteriormente confermata dal DPR n. 140 del 10/07/2008 che all'art. 3 comma 1 recita: " *Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale*" oltre che dal **vigente C.C.N.L - AREA 5^** che, tra le altre cose, sancisce anche l'uniformità di trattamento economico tra i dirigenti dei tre settori formativi.

Il profilo del dirigente e le competenze attribuitegli dalla norma, del resto, non prevedono differenze riconducibili alla specificità del settore formativo a cui lo stesso è preposto.

Nonostante ciò, si è costretti a rilevare il permanere di una procedura discriminatoria ed inopportuna, in netto contrasto con la normativa vigente, che non tiene conto **dell'unicità della funzione del dirigente scolastico** né del fatto che **la Presidenza degli esami costituisce per i D.S. incarico specifico obbligatorio** (*art.19 C.C.N.L. Area V^ del 2006 non modificato dall'art. 10 del CCNL - 2010*).

In particolare, se **la Presidenza degli esami di Stato rientra a pieno titolo** tra gli incarichi previsti come obbligatori per i Dirigenti scolastici dal Contratto di lavoro, non si capisce perché si continui a limitare la presenza dei dirigenti provenienti dal primo settore formativo, non abilitati all'insegnamento nella secondaria e si affida la Presidenza ad altre **categorie di personale privi proprio del requisito** (la qualifica di dirigente scolastico) che, sulla base della norma pattizia, **dovrebbe abilitare all'incarico in modo esclusivo**.

Sarebbe più equo e corretto prevedere ***l'accesso di altro personale, non dirigente scolastico, solo in via residuale***, e cioè in mancanza di Dirigenti disponibili (ipotesi del tutto residuale dal momento che i dirigenti sono tenuti ad accettare l'incarico), a prescindere dal possesso o meno dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

Non si comprendono, infatti, le ragioni di tale vincolo. Il dirigente scolastico proveniente dal primo settore formativo, senza abilitazione all'insegnamento, è, per l'unicità della funzione dirigente, abilitato a dirigere una scuola secondaria di 2° grado ma, **inspiegabilmente**, non ha titolo, finché permane nel primo settore, a presiedere gli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione.

Incomprensibile anomalia, resa ancora più incomprensibile dal fatto che *“ i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati, ”* possono essere nominati presidenti di Commissione a prescindere dall'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria pur non avendo alcuna esperienza di scuola e di dirigenza scolastica. **Quale la ratio sottesa a questa palese discriminazione?**

La funzione del Presidente di Commissione non è di natura squisitamente disciplinare; la funzione disciplinare attiene ai docenti.

La funzione del Presidente è di garanzia nell'applicazione dei criteri e nel rispetto delle procedure.

Solo chi conosce il sistema scolastico e le norme che lo governano può garantire tutto questo; ne deriva come conseguenza ovvia che l'unico veramente qualificato a svolgere il suddetto ruolo di Presidente è il DIRIGENTE SCOLASTICO, non certo il docente universitario, il ricercatore o il docente della scuola secondaria di secondo grado (compreso il docente ITP, semplicemente diplomato a cui non è preclusa la Presidenza degli esami, preclusa invece al dirigente del 1° settore formativo).

Sulla base di quanto argomentato, considerato che è di tutta evidenza il fatto che la discriminazione operata tra i dirigenti dalla legge n. 1/2007 sugli esami di Stato non **trova alcuna giustificazione né sul piano del diritto né su quello dell'opportunità, rendendosi necessario ed urgente modificare l' articolo 4 comma 3 della legge n. 1/2007, recante " "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"**,

si CHIEDE :

la riscrittura del paragrafo b comma 3, art. 4 della legge 1/2007 che attualmente recita " i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore" come segue:

" i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado".

Questa semplicissima modifica che si giustifica ampiamente con quanto detto in premessa, trova ulteriore supporto nelle motivazioni riportate di seguito:

1) La richiesta di emendamento non comporta aggravii di spesa e non compromette la qualità dell'esame, anzi costituisce maggiore garanzia di rispetto delle norme, dei criteri e delle procedure;
2) L'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, posta dalla legge come condizione essenziale per l'attribuzione della Presidenza di commissione ai dirigenti della scuola del primo settore formativo, non ha motivo di esistere sia perché la funzione del Presidente non è di natura disciplinare ma di garanzia dell'esame sia perché discriminatoria nonostante il profilo unico della dirigenza. I dirigenti scolastici, infatti, a prescindere dal settore formativo di provenienza, sono gli unici reali conoscitori dell'universo scuola e, pertanto, gli unici che possono garantire equità, imparzialità, qualità e correttezza nell'applicazione di norme e procedure.

Si CHIEDE, inoltre

l'equiparazione, anche sotto il profilo economico, del trattamento previsto per la Presidenza negli Esami di Stato conclusivi del 1° e del 2° ciclo di Istruzione.

Tale misura, più equa anche sotto il profilo normativo, porrebbe fine a discriminazioni ingiustificate sotto il profilo dei carichi di lavoro e della dignità professionale, probabilmente riconducibili ad un retaggio culturale anacronistico ed infondato per il quale il valore e il peso

delle scuole e dei loro dirigenti cresceva in misura direttamente proporzionale all'ordine, con evidente pregiudizio per le scuole del primo settore formativo, basilari invece per la qualità dell'apprendimento e per gli esiti futuri degli studenti.

MARIA CATENA TROVATO
Dirigente scolastica e
Presidente regionale ANDIS - Sicilia